

**La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 16,45.**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PIER FERDINANDO CASINI

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Fiori, La Malfa, Pecorella, Soro, Tarditi e Viceconte sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono sessantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Preavviso di votazioni elettroniche** (ore 16,43).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

### **Sull'aggressione subita dal deputato Boato** (ore 16,44).

PRESIDENTE. Nei giorni scorsi, mentre presiedevo un convegno promosso dai Verdi al centro Santa Chiara di Trento sul tema « Globalizzazione e qualità della vita. Agricoltura e sicurezza alimentare », l'onorevole Marco Boato è stato vittima di un'aggressione. Intendo esprimergli, in apertura della seduta pomeridiana, la mia solidarietà e la solidarietà di tutta la Camera.

Apprezzo la decisione dell'onorevole Boato, consona al suo stile tollerante e pacifico, di non sporgere denuncia nei

confronti degli autori di questo grave e riprovevole gesto compiuto verso un parlamentare della Repubblica.

Colgo l'occasione per chiedere alle forze dell'ordine, come sempre hanno fatto, di garantire un particolare impegno di vigilanza nelle varie sedi a tutela dei rappresentanti delle istituzioni, anche perché, purtroppo, debbo registrare che anche in passato — mi riferisco a ciò che è capitato ad un deputato di Forza Italia, l'onorevole Garagnani — sono avvenuti fatti di questo tipo che qualifico come inaccettabili ed intollerabili aggressioni a membri della Camera.

### **Seguito della discussione del disegno di legge: S. 914 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (approvato dal Senato) (2215) (ore 16,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom ». Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendovi i relatori rinunciato.

### **(Esame di questioni pregiudiziali — A.C. 2215)**

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali

Deiana ed altri n. 1 e Rizzo ed altri n. 2 (vedi l'allegato A — A.C. 2215 sezione 1).

A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, nel concorso di più questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione, nella quale potranno intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni pregiudiziali.

L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale Deiana ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

**GIOVANNI RUSSO SPENA.** Signor Presidente, credo che ci si trovi di fronte ad una situazione che l'Assemblea dovrà valutare, spero, con attenzione. Il mio ed altri gruppi hanno presentato una questione pregiudiziale di incostituzionalità per impedire il passaggio alla discussione ed all'approvazione degli articoli del presente disegno di legge. Tento di spiegare brevemente quale sia la sostanza della questione pregiudiziale e quale sia il suo spessore giuridico che, d'altra parte, si evince dal testo stesso.

Procediamo per ordine: è stato emanato — il primo dicembre del 2001 — un decreto-legge recante norme urgenti per la partecipazione del personale militare italiano all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*, che prevede l'applicazione del codice penale militare di guerra. Ebbene, come i colleghi e le colleghe ben sanno, in occasione di tutte le precedenti missioni all'estero compiute dalle Forze armate italiane, missioni alle quali molto spesso siamo stati contrari, è stata sempre emanata una norma che prevedeva l'applicazione delle norme del codice penale militare di pace. Ora, invece, siamo di fronte non soltanto ad una situazione politico-simbolica molto grave: ad esempio, l'articolo 2 del disegno di legge dispone un illegittimo, oltre che ingiustificato, ampliamento della portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra, dal momento che prevede l'applicazione, in caso di missioni all'estero, anche in tempo di pace, delle disposizioni

del codice penale militare non solo ai corpi di spedizione ma anche — colleghe e colleghi, prestate attenzione — al personale militare di comando e controllo e supporto operativo e logistico del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi. Ma, in secondo luogo — questo è un altro punto che sottopongo alle colleghe ed ai colleghi — viene reintrodotta il cosiddetto reato militare, attribuendo ai tribunali militari la competenza in ordine ai reati comuni commessi dai militari; e sappiamo bene che l'articolo 102 della Costituzione prevede che non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Inoltre, il disegno di legge al nostro esame non solo estende l'applicabilità del codice penale militare di guerra, che affonda le radici — come sappiamo — in un dato di inciviltà giuridica e che è stato, non a caso, disapplicato in Italia già dal lontano 1956 ma, fatto ancor più grave, omette di apportare quelle necessarie abrogazioni di norme che lo rendano non in contrasto con i principi sanciti dalla nostra Carta costituzionale (quali ad esempio gli articoli 5, 10, 76, 80 e 87).

Infine, il disegno di legge n. 2215 restringe l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini garantiti dalla Costituzione italiana, rendendo l'applicazione dell'ordinamento militare di guerra un fatto usuale.

Mi sembra che ci troviamo di fronte non soltanto ad una normativa incostituzionale, ma — come si vuole evidenziare nella nostra questione pregiudiziale — che vi sia anche un valore politico simbolico derivante da un punto di vista che privilegia, non a caso, per questa guerra infinita, senza tempo e senza spazio, il ristabilimento della legalità costituzionale. Partendo dall'idea di un diritto alla guerra della statualità e non di un diritto alla pace, si devasta in qualche modo e, anzi, si elimina il principio e il valore fondativo di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione. Non lo diciamo soltanto noi, ma lo sostengono anche gli altri colleghi che hanno presentato la questione pregiudiziale costituzionale. Non ne ho il tempo,

ma vorrei ricordare le preoccupazioni manifestate al riguardo (ho un testo che allegherò agli atti) da un magistrato che è al di là di ogni sospetto dal punto di vista delle idee e della formazione politica. Mi riferisco — attenzione, colleghi e colleghe — al procuratore generale militare della Repubblica, dottor Vinicio Bonagura, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nella sua relazione (quindi, in un atto ufficiale) ha pronunciato parole di gravissima preoccupazione simili alle nostre. Vorrei citare testualmente solo un punto che si riferisce all'approccio minimalista — come si definisce — al tema delle garanzie costituzionali e in materia di giustizia, nonché alla fretolosità con cui è stato affrontato il problema nell'impianto suddetto. Non sto parlando di atti o scritti del gruppo di Rifondazione comunista, ma della relazione ufficiale del procuratore generale militare della Repubblica, dottor Vinicio Bonagura.

Come si vede, le nostre preoccupazioni di incostituzionalità, oltre che quelle concernenti l'impianto simbolico politico, hanno un qualche spessore, se perfino il dottor Bonagura si pone i problemi di fretolosità e di minimalismo nelle garanzie costituzionali che questo disegno di legge non garantisce.

Vi sono anche, tra l'altro, alcuni effetti collaterali di questa riesumazione della legge di guerra. Ad esempio, sebbene abbiate creduto che la pena di morte fosse stata abolita, non è così. Nei fatti potrebbe non essere così, perché viene richiamata in vita una norma, l'articolo 183 del codice penale militare di guerra, che consente ai comandanti militari di passare immediatamente per le armi le spie o i combattenti che non indossano l'uniforme.

Il decreto-legge opera una riesumazione del codice penale militare di guerra anche rispetto ad altri punti importanti che riguardano, ad esempio, l'informazione. Questo è un aspetto molto delicato che voglio richiamare: l'informazione e la censura per quanto riguarda le guerre.

È importante notare che queste disposizioni contengono una sorta di codice deontologico delle informazioni di guerra

al quale tutti i *mass media* dovrebbero conformarsi. Sappiamo che ciò è avvenuto negli Stati Uniti d'America subito dopo l'inizio di ottobre (in verità, oggi avviene in maniera minore). Sappiamo che negli Stati Uniti vi sono contrappesi ed equilibri nell'organizzazione e nella dislocazione dei poteri per cui vi sono state polemiche all'interno dei grossi giornali e dei *network* statunitensi: ciò avviene molto più che in Italia, questa colonia dell'impero.

In Italia, invece, abbiamo visto editoriali del *Corriere della Sera* come quello del professor Panebianco che, addirittura, urla la « necessità che i sociologi siano silenziosi nel momento in cui si è in guerra ». Potrei citare la simpatica copertina di *Liberò* dell'8 novembre che pubblica le foto dei parlamentari traditori « che stanno con il nemico ». Potrei parlare dell'esternazione del generale Fabio Mini che sul numero 4 del 2001 di *Limes*, rivista di geopolitica importante e che apprezziamo, ha invocato « una lotta istituzionale contro la spazzatura propagandistica e di disinformazione che ci viene propinata sotto le nobili vesti del diritto al dissenso » aggiungendo quattro righe dopo, in tono minaccioso che « non sarà una lotta né semplice né indolore ».

Non ci preoccupiamo della complessità della nostra critica né del fatto che essa sia indolore o meno: siamo abituati a ben altre minacce. Voglio dire soltanto che si sta creando, attorno a questa norma incostituzionale, un impianto politico, giuridico e di senso comune che riesuma un codice condannato dalla storia (il codice penale militare di guerra), ma anche una cultura precedente alla seconda guerra mondiale, una cultura precedente ad Auschwitz — e il 27 gennaio è stato il giorno della memoria — e precedente a Hiroshima.

Noi, invece, pretendiamo, con la nostra pregiudiziale, di riportare in vigore la cultura dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura che dopo le vergogne di Auschwitz e di Hiroshima ha dato vita a quella temperie storica, anche con la resistenza e con la cacciata del nazismo dal nostro paese, da cui sono scaturiti il

tribunale dei popoli, la Società delle nazioni e lo Stato di diritto internazionale. A quello dobbiamo tornare.

Riteniamo, dunque, una preoccupante e grave incostituzionalità quella di un codice penale militare di guerra che viene applicato al contingente militare italiano in *Enduring Freedom* (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 2.

MARCO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò brevemente la questione pregiudiziale di costituzionalità, la cui motivazione a noi appare evidente.

Gli articoli 2 e 3 del disegno di legge di conversione, essendo diretti a modificare alcune disposizioni del codice penale militare di guerra, hanno una portata non limitata alla sola operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom*.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), nel modificare l'articolo 47 del codice penale militare di guerra, si riconducono taluni reati comuni alla nozione di reato militare al solo fine di ampliare la competenza dei tribunali penali militari prevista dall'articolo 103, comma 3, della Costituzione. Qualora venisse approvata la disposizione, tutti i fatti integrativi di reato penale ricadrebbero nella competenza dei tribunali militari.

Questo disegno di legge lascia inalterati l'articolo 5 del codice stesso, che dà al Governo la facoltà di dichiarare applicabile la legge penale militare di guerra anche in tempo di pace, e l'articolo 10, che dispone l'applicazione della legge penale militare di guerra in tempo di pace anche quando un reparto delle Forze armate dello Stato sia impegnato in operazioni militari per motivi di ordine pubblico.

L'articolo 2, comma 1, lettera a), riconferma ed amplia la portata dell'articolo 9 del codice penale militare di guerra prevedendo che esso si applichi in caso di missioni all'estero anche in tempo di pace, e non solo al corpo di spedizione, ma anche al personale militare che svolge

compiti di supporto nel territorio nazionale.

All'articolo 8 del decreto-legge, si applica il codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nell'operazione e non soltanto a quello di spedizione, ma anche al personale militare di comando, di controllo, di supporto operativo e logistico del corpo di spedizione assegnato alla stessa operazione, ma di stanza nel nostro paese, e ciò in palese contrasto con il principio di eguaglianza enunciato dall'articolo 3 della Costituzione.

Infine, poiché l'articolo 78 della Costituzione stabilisce che sono le Camere a deliberare lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari, la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è manifestamente incostituzionale poiché, di fatto, con un ribaltamento dei poteri istituzionali, conferisce al Governo il potere di applicare a propria discrezione la disciplina di guerra.

Credo che si tratti di esprimere un voto relativo a tale incostituzionalità perché concretamente le modifiche al codice di guerra si inseriscono nel clima di guerra silenziosa che avvolge la missione internazionale *Enduring Freedom* e perché le disposizioni del decreto-legge si applicherebbero non solo ai militari italiani impegnati nella missione, ma anche a tutti quelli coinvolti nelle operazioni di coordinamento, sostegno e appoggio logistico connesse alla stessa.

Praticamente, quasi tutte le Forze armate ricadrebbero sotto il codice penale di guerra, trovandoci in tempo di pace. Infine, c'è un concetto che si scontra con la Costituzione, cioè che, in base al decreto-legge, sarebbe il Governo e non il Parlamento a decidere gli ambiti di applicazione della disciplina di guerra. Quindi, con questa pregiudiziale di costituzionalità, i Comunisti italiani e i Verdi rivolgono anche un appello politico alle altre componenti dell'Ulivo. Sappiamo di avere posizioni differenti rispetto alla vicenda della guerra ma credo che possiamo averne una comune rispetto ad una posizione di principio legata alla Costituzione. Per tali mo-

tivi chiediamo ai colleghi e ai compagni dell'Ulivo di esprimere, come noi, un voto favorevole alla dichiarazione di incostituzionalità (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Comunisti italiani*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, in questa prima fase dobbiamo occuparci esclusivamente di deliberare su una questione pregiudiziale di costituzionalità. Ricordo tutto ciò per delimitare i limiti della valutazione che la Camera è chiamata ad operare. Deliberare su una questione pregiudiziale di costituzionalità significa che il Parlamento deve verificare se le norme che vengono proposte all'approvazione siano conformi o meno alla nostra Carta costituzionale. Ciò significa che, in questa prima fase, viene esclusa ogni valutazione politica di merito e ci viene richiesta esclusivamente e preminentemente una valutazione tecnica e giuridica.

Ciò posto come premessa, voglio ricordare che le questioni evocate dei colleghi che hanno sottoscritto le pregiudiziali di costituzionalità possono raggrupparsi in quattro argomenti, che cercherò rapidamente di sintetizzare.

Con una prima argomentazione i colleghi indicano l'articolo 9 del codice penale militare di guerra, modificato dal testo al nostro esame, che stabilisce il principio della soggezione alla legge penale militare di guerra, fino ad un'organica riforma dell'intero sistema della materia penale militare, dei corpi di spedizione all'estero impegnati in operazioni militari, ancorché in tempo di pace. I nostri colleghi lamentano l'incostituzionalità e ne indicano i profili laddove l'articolo 9 prevede l'ampliamento dell'applicazione della norma al personale militare di comando, di controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova in altri paesi.

Ebbene, per la verità, le pregiudiziali al nostro esame non indicano con molta precisione i profili di incostituzionalità ma

si limitano ad evocare gli articoli 102, 103 e 111 della Costituzione. Per quanto riguarda gli articoli 102 e 103, osserviamo che i tribunali militari sono espressamente contemplati dalla nostra Carta costituzionale, il che impedisce di ritenerli giudici speciali ovvero straordinari, vietati dall'articolo 102 della Costituzione. Inoltre, soprattutto per quanto qui interessa, l'articolo 103 della Costituzione limita in tempo di pace la giurisdizione militare, ponendo due limiti precisi: i tribunali militari possono conoscere esclusivamente di reati militari; gli imputati possono essere soltanto appartenenti alle Forze armate. Orbene, la lettura della norma rende evidente che queste due precise e specifiche condizioni sono rispettate dal testo di cui si propone l'approvazione.

Quanto, poi, all'articolo 111 della Costituzione — norma nota come quella sul giusto processo —, evocato in relazione alla mancanza di indipendenza e di imparzialità del tribunale militare ed in relazione all'assenza nel processo davanti all'autorità giudiziaria militare di un reale contraddittorio delle parti in condizioni di parità, non può che replicarsi ricordando una circostanza, a mio avviso, precisa e decisiva: nessuna norma processuale è contenuta nel decreto-legge disciplinante i collegi giudicanti e le fasi processuali. Ciò rende inconsistente, in quanto inesistente, una questione di costituzionalità su argomenti che, appunto, non vengono trattati dal provvedimento in esame.

Il secondo argomento attiene all'articolo 2, lettera c). Con esso si lamenta la reintroduzione nel nostro sistema giuridico del reato militare e altresì l'attribuzione ai tribunali militari la competenza in ordine a reati comuni commessi da militari.

Se quest'ultimo rilievo fosse fondato, è indubbio che ci troveremmo a discutere una legge incostituzionale ma, per la verità, così non è. Infatti, i reati militari sono anch'essi contemplati dalla Costituzione e, in particolare, proprio dall'ultimo comma dell'articolo 103.

Nel caso al nostro esame la norma non prevede reati comuni commessi da mili-

tari, per i quali resta la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ma ipotesi molto diverse giacché, per riconoscere la giurisdizione militare, occorre che i reati cosiddetti comuni: a) siano commessi da militari; b) che questi militari abusino di poteri inerenti lo *status* di militare; c) che i fatti avvengano in luoghi militari.

Con il terzo argomento si pone, per così dire, una censura di omissione. Si sostiene, infatti, che il disegno di legge sarebbe incostituzionale perché lascia inalterati alcuni articoli del vigente codice penale militare di guerra (gli articoli 5, 10, 76, 80 e 87).

Tale argomento esprime in sé tutta la sua debolezza logica ed argomentativa. Può essere incostituzionale una legge che non abroghi ovvero non modifichi altre leggi del tutto estranee al testo esaminato? La domanda, evidentemente, è retorica. Anche in questo caso vi è l'assenza dell'oggetto. Non si può accusare di incostituzionalità una proposta normativa soltanto perché non tratta alcuni argomenti.

Infine, vi è un quarto ed ultimo argomento: quello che riguarda la sostituzione dell'articolo 165 del vigente codice penale militare di guerra. Tale censura si sostanzia nel fatto che l'applicazione della codificazione militare in assenza di dichiarazione di guerra ed in presenza di conflitto armato amplierebbe la portata all'articolo 3 dello stesso codice penale militare di guerra.

Sul punto dobbiamo osservare, in contrario, che l'articolo 165 abrogato era tra le norme peggiori contenute nel codice penale militare di guerra. Tale articolo, infatti, attribuiva poteri importanti ed incisivi al comandante supremo militare.

La norma fa riferimento al solo titolo IV del codice e infine — e ciò rappresenta l'argomento sicuramente importante —, l'assimilazione tra conflitto armato e guerra dichiarata, oltre a non avere di per sé incisiva rilevanza costituzionale, fa riferimento soprattutto alle risultanze evolutive del diritto internazionale. Ormai, per il diritto internazionale, le situazioni riferibili ai conflitti armati non dichiarati

e a quelli dichiarati sono ritenute situazioni giuridiche internazionali e di diritto pienamente assimilabili.

Per tutte queste ragioni — al di là di quelle che saranno poi le valutazioni politiche nel merito delle singole norme e attestandomi ad una valutazione che ho tentato di esprimere in termini puramente ed esclusivamente giuridici — le questioni pregiudiziali a noi sembrano palesemente infondate.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

**SERGIO COLA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, se noi dovessimo soffermarci in questa sede sulla riforma del codice penale militare di guerra, non potrei che dar ragione, ancorché parzialmente, a coloro che hanno proposto le questioni pregiudiziali di costituzionalità. Per la verità, darei loro ragione perché ci sono tanti e tanti aspetti del codice penale militare di guerra che sono eccezionabili sotto il profilo dell'incostituzionalità. Tuttavia, vi è un errore di fondo: se fossi un professore boccerei coloro che hanno redatto la questione pregiudiziale perché sono andati fuori tema. Qual è il problema? L'equivoco di fondo è che oggi noi ci dobbiamo interessare non del codice penale militare di guerra e della sua riforma ma della conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421.

Faccio riferimento ad un primo argomento che ritengo di estremo interesse e che concerne gli articoli 5 e 10 del codice penale militare di guerra. Onorevoli Russo Spena e Rizzo, già qui siamo fuori tema per una ragione molto semplice: è vero che il codice penale militare di guerra contempla la possibilità di una dichiarazione di guerra interna con decreto del Capo dello Stato; inoltre, si prevede la possibilità di applicare le norme del codice penale militare di guerra nel caso di attentato alla sicurezza pubblica. Per quale motivo voi non avete centrato l'argomento? Perché nel caso di specie l'applicazione del codice penale militare di guerra non avviene con decreto del Presidente

della Repubblica ma con leggi del Parlamento e, precisamente, con il decreto-legge che stiamo esaminando. Quindi, i vostri argomenti sono da tenere in nessuna considerazione perché privi di alcun pregio; soprattutto, li potrete riproporre, e avrete il nostro consenso, quando discuteremo sulle modifiche del codice penale militare di guerra.

Onorevole Bonito, il secondo argomento che è stato trattato attiene non all'articolo 78 ma agli articoli 76, 80 e 87 del codice penale militare di guerra, relativi ai cosiddetti reati di opinione. Non dovrò ricordare all'Assemblea quali siano i reati di opinione: il militare che dice che la guerra non è giusta; il militare che diffonde notizie segrete; il militare che diffama l'esercito; il militare che incita alla disobbedienza. Questi sono indubbiamente reati di opinione che trovano tutela nell'ambito dell'articolo 21 della Costituzione. È indiscutibile tutto ciò. Ma è altrettanto indiscutibile che l'interesse tutelato dall'articolo 21 della Costituzione si scontra con l'interesse alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Non v'è dubbio che simili tipi di reato costituiscano un attentato alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Allora, nel confronto fra i due interessi, quello prospettato e tutelato dall'articolo 21 della Costituzione e quello relativo alla necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica, è necessario verificare quale debba prevalere. Non v'è dubbio che debba prevalere il secondo rispetto al primo; dunque, anche quest'ulteriore argomento è privo di alcun pregio.

Non vorrei assolutamente soffermarmi su argomenti che sono stati esposti con pregio dall'onorevole Bonito. Tuttavia, la funzione di militare non può non trovare una protezione e, soprattutto, una giustificazione di carattere logico quando si fanno rientrare alcuni tipi di reati comuni nell'ambito della competenza del tribunale ordinario militare. Non penso ci sia altro da aggiungere sotto questo profilo: individuare profili di incostituzionalità in proposito è veramente fuor di luogo.

Un altro aspetto che ritengo interessante trattare è quello relativo alla pre-

sunta violazione degli articoli 102 e 111 della Costituzione. Ebbene, in proposito vorrei rivolgermi all'onorevole Russo Spina, il quale molto superficialmente e sommariamente, per la verità, ha riferito che ci sarebbe addirittura la possibilità di passare per le armi il traditore: egli ha detto una banalità nel vero senso della parola. Sa perché, onorevole Russo Spina? Perché questi tipi di reato rientrano nell'ambito della competenza del tribunale militare ordinario di Roma.

Quindi, i comandanti in campo sono completamente esclusi da siffatta competenza: evidentemente, è sfuggito questo aspetto all'onorevole Russo Spina. D'altra parte, il tribunale militare ordinario non è un tribunale speciale, non me lo invento: è la Costituzione che stabilisce quali sono le funzioni del tribunale militare ordinario nell'articolo 103, definendo anche i confini; oltre tutto, si vuol parlare anche di violazione dei principi del giusto processo. Ma allora, carissimi amici che avete presentato questa questione pregiudiziale di costituzionalità, non vi rendete conto che questo decreto-legge prevede non l'applicazione del codice penale militare di guerra ma l'applicazione del codice di rito ordinario — ordinario, checché se ne dica, e lo stiamo riformando —, che dovrebbe essere il top della garanzia, nel momento in cui l'avremo adeguato ai principi di cui all'articolo 111. Questo è il codice che si applica, non l'altro: quindi, ulteriore infortunio da parte di chi ha proposto questa pregiudiziale di costituzionalità.

Ma, andiamo avanti. L'ultimo argomento — quello veramente più ameno, frutto di una enorme confusione, mi si consenta di dirlo — si riferisce alla violazione dell'articolo 78 della Costituzione. Questa norma prevede che la dichiarazione di stato di guerra, come voi bene sapete, venga fatta dal Parlamento e che poi i poteri vengano conferiti al Governo: nel caso che ci occupa non si parla di dichiarazione di stato di guerra, ma di applicazione delle norme del codice militare penale di guerra. Tuttavia, quel che più interessa, la legge del 1941 (questo

codice fu approvato a quell'epoca) non prevedeva la possibilità — che poi storicamente è stato dimostrato sussistere — che vi sia qualcosa oltre la dichiarazione di guerra (che i romani cominciavano attraverso la consegna del *tignum iunctum*, cioè del legno arso), e tutto ciò è cambiato completamente. Oggi esistono dei conflitti territoriali, esiste la necessità di intervenire per il raggiungimento della pace a livello territoriale. E sa, onorevole Russo Spena, quale è la copertura costituzionale dell'intervento nella missione? Questa voi la trovate in una maniera chiarissima proprio negli articoli 10 e 11 della Costituzione. L'articolo 10 recita testualmente: « L'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute » e l'articolo 11 — ascolti bene, onorevole Russo Spena — stabilisce che l'Italia « consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni ». E nel caso di specie, mi si consenta, l'attentato alle due torri è un motivo più che valido perché si possa far ricorso all'articolo 11 della Costituzione? Allora, anche qui vi è una copertura costituzionale enorme e le questioni prospettate sono senza senso.

Semmai, e concludo, a questo punto dovrebbe proporsi un altro tipo di questione. Per quale motivo noi non abbiamo applicato il codice militare penale di guerra nelle precedenti occasioni, quando pur ci trovavamo di fronte a missioni militari? In quel caso, abbiamo commesso una duplice serie di errori: non abbiamo posto il militare, che lanciava i « confetti » in Bosnia, poco tempo fa, nella condizione di essere sottoposto al codice militare penale di guerra e, nel contempo, non abbiamo garantito la sicurezza delle popolazioni civili, che assicuriamo ora con questo decreto-legge.

Allora, ritengo che veramente il vostro sia stato un infortunio nel vero senso della parola, frutto solamente di demagogia sterile: la demagogia, a mio modo di vedere, deve avere anche un sostegno — il sostegno del diritto — e la vostra pregiudiziale non

ha siffatto tipo di sostegno (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in merito alle due questioni pregiudiziali di costituzionalità che pongono problemi sostanzialmente comuni, afferenti all'equilibrio di fondo, sentito come esigenza imprescindibile tra tutela della persona dei militari e dei civili impegnati nelle missioni e garanzia dei diritti fondamentali del singolo, accanto ad una premessa politica inespressa, ma immanente, di rifiuto della guerra come strumento di confronto tra i popoli. In questo rispetto profondamente il pensiero espresso dagli onorevoli Rizzo e Russo Spena.

Tratterò solo della questione di carattere tecnico, dal momento che la questione politica, relativa all'intervento, pur tra i dubbi di molti — ed io ero tra questi — ha già trovato soluzione in un precedente provvedimento.

Oggi, come è stato detto, si tratta di creare all'interno di una missione di pace, che già esiste ed è operante, un quadro di garanzie normative che attengono sia alla possibilità degli addetti di operare in sicurezza sia alla normativa di riferimento, sia alla tutela delle popolazioni civili. È vero — e vengo ad uno degli aspetti di carattere tecnico-giuridico che sono stati posti in questa sede — che gli articoli 2 e 3 del disegno di legge costituiscono norma di carattere generale, contrariamente all'articolo 8 del decreto-legge che è norma speciale riferita alla sola operazione militare *Enduring Freedom*. Essi però non hanno alcun profilo di lesività del dettato costituzionale perché si limitano a definire e a modificare il codice penale militare di guerra definendo l'ambito di applicabilità della normativa del codice stesso al di fuori della dichiarazione dello stato di guerra, anche — cito testualmente — a « corpi di spedizione all'estero per opera-

zioni militari armate», estendendo la disciplina anche al personale militare di comando e di controllo che resti nel territorio nazionale. Analogamente, si deve dire per la questione che viene posta in relazione all'articolo 47 del codice penale militare di guerra perché, contrariamente a quanto si sostiene, la norma non crea una *fictio iuris* ampliando la competenza del tribunale militare — che resta comunque immutata — ma crea nuove figure di reato militare, considerando tali i reati previsti da alcuni titoli del codice penale vigente, se commessi dalle Forze armate o con abuso di potere ovvero con violazione di doveri inerenti allo stato del militare; in ciò si crea una doverosa ed opportuna — spero rimanga così anche nella prossima revisione del codice penale militare — assimilazione tra istituti giuridici e continuità tra doveri civili e militari in coloro che hanno il dovere, come civili, di rispettare il codice penale vigente ed in coloro che, come militari, hanno il dovere di rispettare le stesse norme evitando di abusare delle proprie funzioni o del proprio ruolo. Serietà che ho trovato apprezzabile nella parte della lettera c) dell'articolo 2, ove si estende la punibilità — leggo testualmente — ad «ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate (...) in luogo militare (...) in offesa (...) di appartenente alla popolazione civile». Episodi indecorosi ed infami, che hanno connotato esperienze passate, dimostrano quanto questa norma sia attuale e quanto sia stata opportunamente introdotta; né ciò appare lesivo dell'articolo 103, comma 3, del dettato costituzionale, essendo strettamente rispettata e correttamente esercitata la riserva di legge. Malgrado sia più suggestiva e sia politicamente più pregnante, non è giuridicamente fondata neppure la censura relativa alla mancata abrogazione degli articoli 5 e 10 del codice penale militare di guerra, che certamente presentano, intrinsecamente, autonomi profili di incostituzionalità che però, se possono avere rilevanza in sede diversa di legittimità, non vengono e non possono venire in considerazione in questo contesto norma-

tivo. Si auspica comunque, per le considerazioni che ho svolto, una celere revisione dell'intera normativa e, soprattutto, dell'articolo 10 del codice penale militare non più attuale, frutto di esperienze e di culture passate e non aderente ai principi giuridici ed etici dello Stato moderno. Non è poi fondata la questione relativa alla presunta avvenuta creazione di una giurisdizione straordinaria e speciale, di cui all'articolo 9 del decreto-legge, dal momento che è chiaramente stabilito che non si applichino le disposizioni processuali previste nel codice penale militare di guerra e che, inoltre, non si applichino le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra.

Un'ultima considerazione: non è censurabile, in sede di legittimità costituzionale, la mancata abrogazione degli articoli 76 e 80 del codice militare di guerra, mentre l'articolo 87 è già stato espressamente abrogato dall'articolo 2, lettera h) assieme ad altre norme.

In conclusione, per quanto l'intera norma denoti l'urgente necessità di un'ampia revisione della materia, sia a causa della vetustà e della desuetudine della normativa sia in funzione delle nuove forme di assistenza e di confronto militare e malgrado ritenga pregevoli le osservazioni mosse in punto di costituzionalità delle norme (perché esse denotano un'attenzione particolare ai problemi della pace che mi sono cari), ritengo che, sotto il profilo tecnico e giuridico, questa norma non possa essere oggetto di discussione costituzionale. Le questioni di costituzionalità vanno, pertanto, rigettate (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, confermo quanto ho affermato ieri nella discussione sulle linee generali. I deputati Verdi esprimeranno al riguardo un voto favorevole, anche perché hanno sottoscritto le pregiudiziali di costituzionalità relative al provvedimento in discussione.

Ci troviamo di fronte ad una svolta grave e negativa: per la prima volta nel nostro paese viene introdotto l'utilizzo del codice penale militare di guerra che è in palese contrasto con più articoli della Costituzione repubblicana; codice penale militare di guerra in ordine al quale, proprio per la sua incostituzionalità, come ci viene raccontato in questa sede (lo abbiamo sentito anche durante la discussione e l'approvazione al Senato), si chiede contemporaneamente al Governo, riconoscendosi questo limite e la necessità di una modifica sostanziale e radicale, di farsi promotore di un provvedimento di modifica. In realtà, noi Verdi riteniamo che il codice penale militare vada abrogato. Lo abbiamo sostenuto in più occasioni anche nella scorsa legislatura, così come abbiamo più volte affermato che la stessa giurisdizione penale militare è obsoleta, non garante dei diritti fondamentali delle persone, capace di investire negativamente, rispetto alla sfera delle garanzie, non sono coloro che sono destinatari dei provvedimenti militari, ma l'intera comunità civile che si trova, in qualche modo, in relazione agli interventi militari.

Forte è la nostra preoccupazione che la scelta di introdurre il codice penale militare di guerra, attraverso una forzatura dei principi della nostra Costituzione, segni un passaggio che colloca la guerra, e quindi la necessità di applicazione del codice penale militare di guerra, come condizione permanente di regolamentazione dei conflitti internazionali; altro che lotta al terrorismo, altro che necessità di individuare anche strumenti di polizia internazionale, quelli sì compatibili con le regole costituzionali, per intervenire in alcuni casi specifici ove ciò si renderebbe necessario!

La scelta che viene adottata — lo avevamo denunciato durante il dibattito sulla partecipazione dell'Italia alla guerra in Afghanistan — attraverso questo strumento incostituzionale è quella di militarizzare e rendere permanenti la guerra ed i codici penali militari strumenti di politica internazionale che sostituiscono completamente la diplomazia e le altre iniziative

che, in passato, avevamo conosciuto. Non è un caso che, durante le altre spedizioni di soldati e di militari italiani all'estero, mai sia stato richiesto dal Governo e approvato dal Parlamento il ricorso al codice penale militare di guerra.

Per queste ragioni, per l'elencazione degli articoli della Costituzione (ben enunciati sia nelle due questioni pregiudiziali al nostro esame, sostanzialmente simili, sia negli altri interventi) che risultano in netto contrasto con gli articoli del provvedimento in esame, i deputati del gruppo dei Verdi esprimeranno un voto favorevole alla richiesta di non procedere all'esame del disegno di legge per l'incostituzionalità del provvedimento.

**PRESIDENTE.** La ringrazio, onorevole Cento.

Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che dal gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo è stata chiesta la votazione nominale.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Deiana ed altri n. 1 e Rizzo ed altri n. 2.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	397
<i>Votanti</i> .....	386
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	194
<i>Hanno votato sì</i> .....	29
<i>Hanno votato no</i> ..	357).

Prendo atto che i dispositivi di voto degli onorevoli Marras e Stradiotto non hanno funzionato.

Prendo atto, altresì, che l'onorevole Antonio Russo ha erroneamente espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

***(Esame degli articoli — A.C. 2215)***

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione,

nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

Avverto che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il prescritto parere, che ha distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A — A.C. 2215 sezione 6*).

Avverto altresì che la V Commissione (Bilancio) ha espresso il prescritto parere, che ha distribuito in fotocopia (*vedi l'allegato A — A.C. 2215 sezione 7*).

### **Sull'ordine dei lavori (ore 17,30).**

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. La ringrazio, signor Presidente. Vorrei stigmatizzare un avvenimento accaduto stamani, durante i lavori della Commissione Affari sociali. Era in corso la seduta, durante la quale il Governo stava rispondendo alle interrogazioni, quando il sottosegretario Cursi si è rivolto al presidente di turno, dandogli, in pratica, dell'imbroglione. Credo che quanto è accaduto debba essere valutato da parte sua, signor Presidente, perché è riportato anche nel resoconto della seduta, di cui ho una copia.

La collega Marida Bolognesi, all'inizio della seduta, ha aggiunto la sua firma ad un'interrogazione e il sottosegretario Cursi, forse perché toccato dalla puntuale replica dell'interrogante, circa il mancato impegno che il Governo si era assunto sulle questioni oggetto dell'interrogazione — non voglio entrare nel merito —, non ha trovato niente di meglio da dire se non che il presidente aveva imbrogliato le carte, dando la parola ad una collega che non aveva sottoscritto l'interrogazione.

Credo si tratti di un atteggiamento di arroganza che non è accettabile, per di più quando si arriva anche a dire, durante una seduta pubblica, che il presidente ha imbrogliato le carte. Credo sia doveroso, da parte di tutti, compiere degli accertamenti, in modo che l'autore di simili affermazioni se ne assuma tutta la responsabilità.

Pertanto, o vi sono accertamenti da fare, al fine di ripristinare la verità — e la verità è che la collega aveva tutto il titolo di prendere la parola e di replicare — e, quindi, che vi siano conseguenze per quanto riguarda l'atteggiamento del sottosegretario, oppure lei, doverosamente, dovrà prendere atto che qualcosa, nella procedura, non ha funzionato.

D'altra parte, si assiste qua e là, in diverse sedute delle Commissioni, ad una particolare « sensibilità » dei rappresentanti del Governo, quando vengono giustamente stimolati a rendere conto del loro operato, se le cose non vanno bene, fino ad assumere tali atteggiamenti, che sono veramente inqualificabili. Credo si tratti di un'atteggiamento che deve essere censurato e stigmatizzato negativamente.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, è chiaro che non compete al rappresentante del Governo, né in Commissione né tantomeno in altra sede, il sindacato sulla procedura, che spetta, invece, alla presidenza della Commissione stessa. È chiaro anche che per prassi costante si consente l'apposizione di una firma, per cui, se l'onorevole Bolognesi ha aggiunto la sua firma all'interrogazione, non mi sembra si tratti di un reato di lesa maestà nei confronti di nessuno. Avvierò un rigoroso accertamento con la presidenza della Commissione affari sociali e con gli uffici della Camera, per capire quale sia stato lo svolgersi degli avvenimenti. Naturalmente, il rispetto reciproco è il fondamento del nostro lavoro comune, per cui se è avvenuto qualcosa di rilevante sotto il profilo politico-istituzionale, non mancherò di rilevarlo. Francamente, apprendo adesso questi fatti.

**Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 2215.**

**(Esame dell'articolo 1 — A.C. 2215)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conver-

sione (vedi l'allegato A – A.C. 2215 sezione 2), nel testo delle Commissioni (vedi l'allegato A – A.C. 2215 sezione 3), e delle proposte emendative ad esso presentate.

Avverto che le proposte emendative sono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo delle Commissioni (vedi l'allegato A – A.C. 2215 sezione 4).

Avverto che sono state presentate proposte emendative riferite all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A – A.C. 2215 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare sulle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge e all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, invito il relatore per la IV Commissione ad esprimere il parere della Commissione.

MICHELE TUCCI, *Relatore per la IV Commissione*. Signor Presidente, premesso che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge prevede che al personale militare impegnato nell'operazione internazionale sia corrisposta l'indennità di missione nella misura del 90 per cento, l'eventuale accoglimento dell'emendamento Minniti 1.1, in un contesto normativo riferito esclusivamente ai partecipanti alla operazione militare *Enduring Freedom*, creerebbe disparità di trattamento nei riguardi di tutti i militari impegnati nelle altre operazioni internazionali. Nondimeno, nelle proposte di legge recanti disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali – che sono attualmente all'esame della Commissione difesa – è già prevista la soppressione della misura del 90 per cento. Per queste ragioni, la Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Minniti 1.1.

La Commissione esprime parere contrario anche sugli emendamenti Siniscalchi 4.1 e 4.2. Questi emendamenti si riferiscono all'articolo 4 del decreto-legge che non comporta l'applicabilità, al personale civile e militare dell'operazione *Enduring Freedom*, del codice penale militare di guerra. L'articolo 6 del medesimo codice prevede che la legge penale militare di guerra si applichi al solo personale mili-

tare, per cui la disposizione in esame mira ad estendere al personale civile soltanto la disciplina specificatamente prevista per questa missione, come, ad esempio, le missioni, la partecipazione ai concorsi interni, le norme relative al passaporto di servizio, eccetera.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore. Tuttavia, è necessario un approfondimento. È da accogliere la sostanza di questi emendamenti, in maniera particolare di quelli proposti dai colleghi Minniti, Kessler e Molinari, condivisibili nella sostanza e che solo per questioni legate al tempo, alla procedura ed agli obiettivi da raggiungere, sono stati rigettati dal relatore e dal Governo. L'impegno che il Governo assume è preciso rispetto alle mozioni che sono presentate. Anche il Governo considera le scelte compiute non solo pienamente legittime (il Parlamento ha ritenuto di approvarle con il proprio voto) ma anche importanti nella sostanza e coraggiose, perché mettono ordine e chiarezza in un momento in cui questa chiarezza e quest'ordine devono essere rappresentate in termini efficaci rispetto alla delicata missione che il Governo italiano ed i nostri soldati stanno compiendo in Afghanistan.

Occorre, tuttavia (questa è l'individuazione del percorso del Governo) mettere mano, in maniera approfondita, alla riforma del codice di procedura militare di guerra, con una visione che gli ordini del giorno già individuano, rispetto, dunque, alla transitorietà, alla necessità di iniziare, in tempi brevissimi, un percorso normativo che raccolga le indicazioni già emerse al Senato (che hanno visto maggioranza ed opposizione della sinistra e del centro raccordarsi rispetto a questa opportunità) e che il Governo ritiene debbano essere condivise ed accolte dallo stesso Parlamento, con un impegno che il Governo già si assume.

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, il Governo, per la verità, si è espresso anche sulle proposte emendative relative agli articoli del disegno di legge di conversione, in ordine ai quali il relatore non ha ancora espresso il parere delle Commissioni. A questo punto chiedo alla Presidenza quale parere debba esprimere in qualità di relatore per la Commissione giustizia.

PRESIDENTE. La invito ad esprimere il parere della Commissione sulle proposte emendative all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. Per quanto concerne le proposte emendative presentate all'articolo 1 e 4 del decreto-legge, mi riporto al parere già espresso dal collega Tucci. Successivamente, esprimerò il parere con riferimento alle proposte emendative presentate agli altri articoli.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cola; la ringrazio per la precisazione.

Passiamo all'esame dell'emendamento Minniti 1.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, con l'emendamento Minniti 1.1 sottolineiamo l'inopportunità di una detrazione del 10 per cento dall'indennità dei militari impegnati nella missione *Enduring Freedom*. Tale decurtazione è prevista a titolo di rimborso per le spese di vitto e alloggio sostenute dall'amministrazione militare. Con riferimento a questa missione, al suo significato ed al concreto trattamento di vitto e alloggio che sarà assicurato ai nostri militari in territorio afgano, ci sem-

bra che la previsione vada cassata e che, anzi, vada loro garantita un'indennità piena, al 100 per cento.

Tengo a precisare che avevamo proposto analogo emendamento al Senato; e, poiché esso comporta una spesa aggiuntiva di 5 miliardi, non credo sia stata di carattere economico la motivazione che ha indotto l'altro ramo del Parlamento a non approvarlo.

Per quanto riguarda le considerazioni del relatore in ordine alla disparità di trattamento di questa rispetto ad altre missioni all'estero, da un lato, credo appaia evidente alla Camera che questa missione è caratterizzata da un'oggettiva diversità; dall'altro, preannuncio che il nostro gruppo ha predisposto un ordine del giorno che impegna il Governo ad abolire la predetta decurtazione del 10 per cento non solo per questo caso, ma per tutte le altre missioni di pace e per tutte le missioni che vedono impegnati i nostri militari fuori dall'Italia. Quindi, non proponiamo di introdurre alcuna disparità: l'impegno politico che il nostro gruppo assume, anche attraverso l'ordine del giorno cui ho fatto cenno, è quello di abolire, definitivamente e nella generalità dei casi, la decurtazione del 10 per cento prevista a titolo di rimborso delle spese di vitto ed alloggio.

Chiediamo all'Assemblea di votare a favore dell'emendamento Minniti 1.1, a maggior ragione perché siamo di fronte ad una missione che comporta un rischio e condizioni di vitto e alloggio a fronte dei quali ogni decurtazione sarebbe ingiustificata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ascierio. Ne ha facoltà.

FILIPPO ASCIERIO. Signor Presidente, siamo consapevoli che bisogna rivedere il trattamento economico dei nostri militari impegnati all'estero ed è per questo motivo che è in discussione, presso la IV Commissione, una legge-quadro che non rimetta la soluzione dei problemi relativi all'impiego dei militari all'estero a decreti

estemporanei, adottati secondo le necessità e le emergenze contingenti, ma che preveda un impiego in pianta stabile, con stanziamenti decisi dalla legge finanziaria, e risolva definitivamente, tra gli altri, anche il problema che l'emendamento Minniti 1.1 solleva.

Debbo precisare, peraltro, che la questione non ci era affatto sfuggita. Essa, infatti, non si pone soltanto oggi, con riferimento al decreto-legge in corso di conversione, ma si era già posta, in passato, con riferimento alla legge che regola le missioni. Ricordo che, originariamente, era prevista una decurtazione del 20 per cento che, proprio grazie agli emendamenti presentati dalla Casa delle libertà nella precedente legislatura, è stata poi ridotta al 10.

Siamo consapevoli, dunque, che occorre affrontare il problema, ma vogliamo affrontare anche l'altro della disparità di trattamento tra missioni.

Noi vogliamo affrontare il problema della disparità di trattamento tra missione e missione, noi vogliamo affrontare il problema del trattamento economico tra le nostre missioni e le missioni degli altri paesi. Se l'opposizione vuole partecipare, avere la pazienza di aspettare, nei prossimi giorni il provvedimento troverà sicuramente il varo della Commissione difesa e tutto il Parlamento potrà sanare non solo la sperequazione, ma un insieme di sperequazioni che riguardano i nostri militari. Risolvere il problema del 10 per cento solo su quei militari, che oggi sono impiegati in Afghanistan, risulterebbe una disparità di trattamento con quei militari che oggi invece si trovano all'est, cioè nel Kosovo, nella Bosnia, ed in altre missioni internazionali. Infatti, la nostra responsabilità ci induce a risolvere tutti i problemi, non un solo problema.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lavagnini. Ne ha facoltà.

**ROBERTO LAVAGNINI.** Signor Presidente, io volevo far presente all'onorevole Ruzzante che, se noi votiamo questo

emendamento e glielo bocchiamo, automaticamente, decade anche l'ordine del giorno che ha presentato. Quindi, lo inviterei a ritirarlo.

**PIERO RUZZANTE.** Chiedo di parlare per una precisazione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIERO RUZZANTE.** Signor Presidente, intervengo semplicemente per chiarire che io chiedo, ovviamente, che venga messo in votazione l'emendamento. L'ordine del giorno riguarda tutte le missioni, proprio per evitare l'aspetto di disparità.

**PRESIDENTE.** Sta bene, quindi non accetta l'invito al ritiro.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Minniti 1.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	413
<i>Votanti</i> .....	398
<i>Astenuti</i> .....	15
<i>Maggioranza</i> .....	200
<i>Hanno votato sì</i> .....	159
<i>Hanno votato no</i> ..	239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Siniscalchi 4.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

**VINCENZO SINISCALCHI.** Signor Presidente, ho ascoltato il chiarimento che è stato fornito poc'anzi dall'onorevole relatore Tucci, ma chiederei sia al Governo, se posso avere il suo ascolto, sia allo stesso relatore Tucci di fornire un chiarimento più ampio. Questo emendamento riguarda il coinvolgimento del personale civile in tutto il contenuto del decreto. Questo

significa che del personale civile non si parla soltanto a proposito del trattamento o della parte cosiddetta amministrativa di questo decreto. Il Comitato per la legislazione, con molta puntualità (purtroppo è spesso inascoltato), ha fornito lo spunto per questo emendamento. È chiaro che anche nel testo dell'articolo 4, onorevoli colleghi, si rivela un metodo sbagliato di legiferare. Infatti, alla parte che poteva essere affrontata con il decreto di urgenza (la parte relativa alla operazione *Enduring Freedom* in sé), si è aggiunta la modifica del codice penale di pace con alcuni articoli riformati rispetto al codice penale di guerra. Allora, il Comitato per la legislazione ed il proponente di questo emendamento pongono questa questione. Il testo fornito dal Governo è oscuro e generico perché all'articolo 4 si legge: al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione — che è un'operazione armata, che è un'operazione di conflitto, che è un'operazione che addirittura viene definita di guerra — di cui all'articolo 1, comma 1 (che è lo stesso articolo che viene richiamato dall'articolo 8 con un riferimento all'intero contenuto). L'articolo 8 è quello che estende l'applicazione del codice penale di guerra.

Si dice all'articolo 4 — e il Comitato per la legislazione ha opportunamente sottolineato la contraddizione o quanto meno l'oscurità di questo testo — che al personale civile si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili (mi riferisco anche al mio emendamento 4.2). Con il primo dei miei emendamenti all'articolo 4 si vuole la soppressione dell'articolo 4, poiché, come risulta anche dall'osservazione del Comitato per la legislazione, non si può consegnare alla decretazione d'urgenza un valore così particolare, oltre quelli di cui parla questo decreto-legge che, a mio avviso, è improprio nella parte in cui si serve della decretazione d'urgenza per andare oltre e per occuparsi del codice penale militare di guerra. Ma, in ogni caso, poiché ho ricevuto dalla cortesia dell'onorevole Tucci soltanto una risposta francamente non soddisfacente, chiedo maggiori chiari-

menti. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento se vi sarà un chiarimento, quanto meno con riferimento al mio successivo emendamento 4.2 con riferimento alla disposizione: « si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili ». Chi deciderà se sono compatibili o meno? Chi deciderà se il codice penale militare di guerra, ad esempio, non dovrà essere adottato anche nei confronti del personale civile? A me pare un'esigenza di chiarezza legislativa ed un dovere che pone il problema, quanto meno, di una riformulazione che tenga conto del chiarimento dell'onorevole Tucci ma si vada anche oltre questo chiarimento semplice ed insufficiente e si dica, con chiarezza, che queste norme, tutte le norme di questo decreto-legge, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico, non possono essere applicate al personale civile con una disposizione così generica. Se il Governo darà questo chiarimento (ovviamente è necessaria una riformulazione del testo) sarò pronto a ritirare i miei due emendamenti 4.1 e 4.2, altrimenti rimango fedele alla indicazione del Comitato per la legislazione.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 4.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	423
<i>Votanti</i> .....	417
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	209
<i>Hanno votato sì</i> .....	180
<i>Hanno votato no</i> ..	237).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Fragalà non ha funzionato e che l'onorevole Fragalà intendeva esprimere voto contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Siniscalchi 4.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	421
<i>Votanti</i> .....	415
<i>Astenuti</i> .....	6
<i>Maggioranza</i> .....	208
<i>Hanno votato sì</i> .....	180
<i>Hanno votato no</i> ..	235).

Prendo atto che il dispositivo di voto dell'onorevole Fragalà non ha funzionato e che l'onorevole Fragalà intendeva esprimere voto contrario.

Chiedo all'onorevole Cola, relatore per la II Commissione, di esprimere il parere sull'unico emendamento riferito all'articolo 8 del decreto-legge.

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento Cima 8.1. È inutile motivare, l'ho fatto già nella discussione sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 8.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	422
<i>Votanti</i> .....	406
<i>Astenuti</i> .....	16
<i>Maggioranza</i> .....	204
<i>Hanno votato sì</i> .....	31
<i>Hanno votato no</i> ..	375).

Chiedo al relatore per la II Commissione di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

SERGIO COLA, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 9.1, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	421
<i>Votanti</i> .....	410
<i>Astenuti</i> .....	11
<i>Maggioranza</i> .....	206
<i>Hanno votato sì</i> .....	28
<i>Hanno votato no</i> ..	382).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cima 9.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.